



# COMUNE DI CUTROFIANO

## Provincia di Lecce



**(Settore Amministrativo)**

## REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 09/01/2007)

### Art. 1 - Contenuto -

1. Il presente regolamento reca la disciplina relativa all'istituzione dell'albo delle associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale, istituito finalizzato alla valorizzazione delle libere forme associative, secondo i principi della normativa vigente.

### Art. 2 - Fonti normative -

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno il proprio fondamento giuridico sia nella normativa nazionale vigente che nell'art. 6 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 09/01/2007

### Art. 3 - Forme associative -

1. Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito e ogni organizzazione di volontariato costituiti al fine di perseguire finalità varie, purché apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle culturali, religiose, politiche, scientifiche, artistiche, sociali, ricreative, sportive, senza fini di lucro, anche indiretto.
2. Nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le eventuali forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere comunque rilevabili l'assenza dei fini di lucro, la democraticità dell'organismo, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi e i loro obblighi e diritti.

### Art. 4 - L'albo comunale delle associazioni -

1. E' istituito presso il comune di Cutrofiano l'albo comunale delle associazioni operanti in ambito che coincide con il territorio comunale o lo ricomprende, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e che abbiano depositato presso il protocollo del Comune, da almeno un anno dalla data della domanda, l'atto costitutivo e lo statuto.
2. L'iscrizione all'albo avviene annualmente con determinazione del Responsabile del settore da adottare entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda.

#### Art. 5 - Procedimento per l'Iscrizione all'Albo -

1. Il procedimento finalizzato all'iscrizione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato all'albo comunale consta delle seguenti fasi:
  - a) istanza dell'associazione corredata degli atti di cui all'art. n. 3;
  - b) istruttoria del funzionario responsabile;
  - c) adozione del provvedimento di iscrizione da parte del Responsabile del Settore.
2. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
3. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Servizio Sociali.
4. Il dirigente dell'unità organizzativa come sopra individuata assegna, di volta in volta, a sé o ad altro dipendente dell'Ufficio l'istruttoria della richiesta.
5. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'assegnazione, o in mancanza, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.
6. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al rappresentante dell' associazione.

#### Art. 6 - L'istanza del richiedente -

1. Il rappresentante dell'associazione o dell'organizzazione di volontariato che intende essere iscritta all'albo comunale presenta apposita la richiesta secondo le modalità di seguito riportate e secondo il modello predisposto dal servizio competente.
2. La domanda, in duplice copia, è diretta al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e deve contenere:
  - a) le generalità e la qualità del firmatario;
  - b) il nome e le precipue finalità dell'associazione;
  - c) L'epoca della sua costituzione;
  - d) L'ubicazione della sede;

- e) Notizie sulla formazione del bilancio con indicazione dei beni e dei contributi ricevuti o posseduti, nonché su eventuali attività svolte e programmate.
3. Alla domanda deve essere allegata:
- a) Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'associazione.

Art. 7 - Istruttoria del funzionario responsabile -

1. Il Responsabile del procedimento istruisce l'istanza, in particolare:
- a) Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'albo;
  - b) Accerta d'Ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda, chiedendo, se del caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettificative;
  - c) Ordina l'eventuale esibizione di documenti;
  - d) Esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
  - e) Cura le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa;

Art. 8 - Prerogative delle associazioni iscritte all'albo -

1. Le associazioni iscritte all'albo godono delle seguenti prerogative, il cui esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento:
- a) diritto di accesso alle strutture e ai servizi del comune, nei limiti della legge a tutela della privacy e secondo le modalità del successivo art. 9;
  - b) diritto ad essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità statuarie proprie dell'associazione;
  - c) Possibilità di ottenere l'eventuale patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un contributo finanziario in occasione della promozione di iniziative socialmente rilevanti, ai sensi dell'apposito regolamento comunale che disciplina la concessione dei contributi alle associazioni e in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia di volontariato.

Art. 9 - Diritto di accesso alle strutture e ai servizi -

1. Alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo comunale si applicano le disposizioni per l'accesso agli atti secondo la normativa vigente.
2. Le associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici comunali in relazione alla elaborazione di progetti e/o interventi di rilevanza sociale, in coerenza con i dettami della normativa vigente. L'orario di accesso alle strutture e ai servizi per tali finalità e le modalità sono concordate direttamente dal rappresentante dell'associazione con il responsabile delle strutture e del servizio.

Art. 10 - Consultazione delle associazioni -

1. In occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale relativi materie connesse alle finalità statutarie proprie iscritte all'albo comunale delle associazioni, il Comune favorisce e promuove le consultazioni delle associazioni per il tramite delle articolazioni della consulta.
2. I pareri acquisiti non hanno carattere vincolante per l'organo competente a deliberare sulla questione.

Art. 11 - Patrocinio del Comune -

1. In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, rassegne, le associazioni possono richiedere il patrocinio del Comune, sul quale decide la Giunta con propria deliberazione da adottare preferibilmente entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 12 – Aggiornamento -

1. Le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al comune ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione nonché di trasmettere annualmente una comunicazione relativa alle attività svolte.

Art. 13 – Cancellazione -

1. La cancellazione dall'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del responsabile dell'Associazione assunta nelle forme deliberative previste negli atti dell'associazione stessa.
2. La cancellazione è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali quando occorra uno dei seguenti casi:
  - a) l'Associazione non presenti per tre anni consecutivi la relazione annua;
  - b) l'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai Regolamenti Comunali per la concessione dei contributi, spazi e delle altre forme di sostegno;
  - c) le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati o si svolgano con metodi coercitivi.
3. Il dispositivo di cancellazione deve essere comunicato all'Associazione entro trenta giorni dalla sua assunzione.
4. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla comunicazione della relativa disposizione.

Art. 14 - Pubblicità -

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione della deliberazione consiliare all'albo pretorio del Comune per

trenta giorni consecutivi, la distribuzione di un congruo numero di copie dello stesso ai cittadini e la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 15 – Sanzioni -

1. Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta dall'art.274 del D. Lgs. 267/2000.